CAMERA DEI DEPUTATI N. 3438

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLITTO

Presentata il 24 novembre 1961

Abrogazione delle disposizioni di legge istitutive dell'imposta erariale di consumo sul cacao in grani, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 ottobre 1946, n. 206, venne istituita in favore dello Stato una imposta di consumo, da riscuotersi all'atto della importazione dei prodotti, sul cacao naturale o comunque lavorato, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao. Vennero, poi, aumentati i dazi di importazione su altri generi coloniali.

Con decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 691, vennero recate modifiche al regime fiscale realizzato col precedente decreto. Fu stabilito, fra l'altro, che la imposta fosse:

a) per il cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao, lire 20.000 per quintale a peso netto;

b) per il cacao in grani torrefatto, non decorticato, lire 22.000 per quintale a peso netto;

c) per il cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere; e burro di cacao, lire 25.000 per quintale a peso netto.

Con decreto legislativo 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge n. 202 del 9 maggio 1950 (*Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1950, n. 107) l'imposta venne elevata rispettivamente a lire 25.000, lire 27.500 e lire 31.250.

2. – Come si evince dalle relazioni ai suddetti provvedimenti e particolarmente dalla relazione al disegno di legge n. 202 del 9 maggio 1950, le imposizioni furono spiegate, sottolineandosi:

a) che il settore colpito, « tenuta presente la svalutazione della moneta, aveva subito aumenti in proporzione non adeguata »;

b) che gli aumenti erano di « limitata entità » rispetto ai prezzi elevatissimi raggiunti dai prodotti, dichiarati di « consumo voluttuario ».

Senonché tali rilievi, che forse erano, sia pure parzialmente esatti nel 1946, nel 1948 e nel 1950 per molte delle voci colpite da nuove imposte o da aumenti di imposte, non lo erano per il cacao.

a) Il cacao in grani nell'anteguerra era colpito dal dazio doganale di lire 1,10 al chilogrammo. Con le imposizioni dei decreti 16 ottobre 1946 e 11 marzo 1950 il gravame, sotto la nuova denominazione di « imposta erariale di consumo » venne elevato a lire 250 al chilogrammo. Il primitivo gravame venne, così, moltiplicato per 230.

Quale svalutazione della moneta ha mai determinato aumenti in così rilevante misura ?

b) Il presupposto che gli aumenti fossero di limitata entità rispetto ai prezzi elevatissimi raggiunti dalle merci è errato, in quanto la imposta di lire 250 al chilogrammo sul cacao in grani – che si traduce in lire 312,50 sul cacao torrefatto e decorticato –

è superiore almeno del 20 per cento ai prezzi *cif* del cacao, sicché l'imposta non è una aliquota del prezzo del cacao, ma lo supera largamente.

c) Anche l'affermazione che il prodotto a base di cacao, cioè il cioccolato, sia « prodotto di consumo voluttuario », è errato.

Il cioccolato in tutti i paesi del mondo è un alimento di primissima importanza. Basti dire che il consumo *pro-capite* del cioccolato in tutta l'Europa (M. E. C.) è in media di chilogrammi 3, mentre in Italia è di soli chilogrammi 0,400. E quasi certamente tale insignificante consumo è dovuto in gran parte alla ingiustificata pressione fiscale.

3. – D'altra parte, divenute operanti le leggi del 1946, del 1948 e la successiva del 1950, il presupposto fiscale di incremento delle entrate dell'Erario non si è verificato. La entrata ha toccato solo in un anno(1956-57) la punta di milioni 4.176 per calare subito nel 1958-59 a milioni 3.159, tanto da costringere lo stesso Ministero delle finanze a ridurre le sue previsioni di introito dai 4.500 milioni, previsti pel 1959-60, ai 3.500 milioni, previsti e non raggiunti nel 1960-61.

Le dette leggi hanno, inoltre, prodotto i seguenti risultati negativi:

a) hanno mortificato il consumo, specie dei meno abbienti, per la elevatezza del prezzo, al quale il cioccolato può essere venduto, perché sul presupposto statale che trattasi di merce, il cui consumo è voluttuario, le finanze comunali hanno anche esse gravato il prodotto di elevatissime aliquote di imposizione;

b) hanno costretto a vivacchiare una industria, che per la genialità italiana e per la bontà dei prodotti fabbricati ha larghe possibilità di sviluppo anche nel M. E. C., se posta in condizione di fabbricare a parità di costi di materie prime;

c) hanno, in conseguenza, impedito di impiegare notevole maggior numero di unità lavorative, alleviando la disoccupazione;

d) hanno impedito all'Italia di incrementare i suoi traffici specie con i nuovi Stati africani, massimi produttori di cacao, nonostante che questi Stati, sia direttamente, sia attraverso la F. A. O., abbiano insistito ed insistano, perché sia abolita l'imposizione in questione;

e) hanno consentito ed agevolata la diffusione di surrogati di cioccolato a base di grassi idrogenati, in luogo del prodotto genuino e naturale, in netto contrasto con l'indirizzo *politico alimentare* e dei consumi, che, per salvaguardare la sanità pubblica, tende a tutelare al massimo i prodotti puri e genuini.

4. — Nel periodo di tempo trascorso dal 1946-1950 ad oggi il problema ha formato oggetto di ripetuti esami da parte del Ministeri interessati (industria, finanze, commercio con l'estero), i quali *tutti hanno riconosciuto la necessità di procedere all'abolizione della imposta.*

a) Sono note le interrogazioni rivolte al Ministro delle finanze onorevole Trabucchi sull'argomento dagli onorevoli Cruciani e Bignardi.

b) Il Ministro delle finanze, riconoscendo la gravezza della imposizione lamentata, ancor prima delle interrogazioni, cioè nel mese di luglio 1960, approntò un disegno di legge per la riduzione dell'imposta, sul contenuto del quale si ebbero i consensi di tutti i Ministeri interessati ed anche di quello del Bilancio.

Tale disegno di legge, però, dal luglio 1960 non è stato portato all'approvazione del Consiglio dei Ministri, nonostante le replicate istanze delle categorie interessate ed i favorevoli propositi del Ministero delle finanze.

c) Nella relazione al bilancio 1961-62 del Ministero dell'industria, il relatore onorevole Battistini si è così espresso in sede di discussione innanzi alla Camera:

« Nel settore dolciario il problema dei costi delle materie prime riveste particolare importanza, sopratutto per l'incidenza su determinati prodotti degli oneri fiscali. Essi sono particolarmente gravosi in confronto dei grani di cacao, materia prima per alimenti a base di cacao e di cioccolato di elevato valore nutritivo.

Il Ministero delle finanze ha predisposto uno schema di disegno di legge, che prevede una riduzione dell'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao. Tale progetto legislativo, però, non ha ancora avuto il corso auspicato ».

d) Anche l'onorevole De Martino Carmine, relatore sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio 1961-1962, ha espresso così il suo pensiero in merito al cacao (prodotto tropicale):

« In sostanza, i problemi principali riguardano: la stabilizzazione dei prezzi delle materie prime prodotte nei Paesi sottosviluppati, la concessione di assistenza tecnica ed economica da parte dei Paesi industrializzati, l'espansione dei mercati di acquisto di dette materie prime, mediante la riduzione

o eliminazione delle restrizioni all'importazione da parte degli Stati consumatori, specie attraverso l'abolizione delle tasse di consumo o imposte di fabbricazione sui prodotti tropicali ».

5. – Tutti, quindi, d'accordo; ma la progettata legge in favore del consumo del cacao non ha ancora avuto, dopo un anno e mezzo, il corso auspicato. Sicché i danni all'economia nazionale sono continuati e continuano ed anzi si accrescono.

Come è, difatti, dimostrato sia dalle pubblicazioni della F. A. O., sia dagli atti del Congresso mondiale del cacao, tenutosi a Roma il 26-27 aprile 1960, l'abolizione della imposta gravante sul cacao in grani triplicherebbe per lo meno il consumo del cioccolato in Italia. Si eleverebbe, cioè, *pro-capite* a chilogrammi 1,200 in confronto dei chilogrammi 2,180 della Francia, dei chilogrammi 2,800 dell'Austria e dei chilogrammi 4,790 del Belgio.

Tale sicuro incremento di consumo assicurerebbe all'erario le stesse, se non maggiori, entrate, che vengono attualmente percepite con l'imposta esistente.

Gli incassi, dipendenti dalla imposta sul cacao, verrebbero ampiamente sostituiti dal maggior incasso per la imposta di fabbricazione sullo zucchero (che entra nella formazione del cioccolato in misura del 40 al 50 per cento e che sarebbe utilizzato in quantità assai piu grandi di oggi), dal maggiore gettito dell'imposta generale sulla entrata in conseguenza dello incrementato volume degli affari e pel notevolissimo aumento del valore degli incarti, degli imballaggi, dei trasporti – tutti soggetti ad imposta generale sulle entrate – nonché, infine, dallo incasso derivante dalla applicazione della tariffa doganale esterna del M. E. C. di prossima attuazione.

Non si dimentichi, in proposito, che a partire dal 1° gennaio 1962 andrà in vigore il primo accostamento dei dazi doganali a quelli della tariffa comune esterna della C. E. E. per i prodotti agricoli, come il cacao (allegato II – Trattato di Roma). Tale accostamento impone la istituzione di un dazio doganale *ad valorem* del 3 per cento sul cacao in grani (dazio sin qui sospeso col provvedimento 8 luglio 1950, n. 450). Ove, pertanto, rimanesse in piedi l'imposta erariale di consumo attuale, il cacao – cioè il cioccolato – verrebbe colpito da una nuova imposizione, che ne aggraverebbe ancora il costo e ne ridurrebbe il consumo.

Per queste ragioni propongo alla Camera la abrogazione delle leggi sopra indicate per la parte riguardante il cacao in grani, burro, di cacao, pellicole e bucce di cacao, sicuro di trovare il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono abrogate le disposizioni, contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, e 3 maggio 1948, n. 691, nonché nel decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 201, relativamente alla istituzione e successiva modifica della imposta erariale di consumo sul cacao in grani, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao.